

GIORNALE DI BORDO E DICHIARAZIONE DI SBARCO (MARE MEDITERRANEO) **(Reg. CE 2807/83, modificato dal Reg. CE 2737/99)**

Con i Regolamenti comunitari 2807/83 e 2737/99 la Commissione Europea ha disciplinato le modalità di registrazione delle informazioni relative alle catture di pesci da parte delle imbarcazioni appartenenti agli Stati membri.

Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che assume il ruolo di Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP), ha inviato a tutte le Capitanerie di Porto un elaborato contenente il Testo consolidato dei suindicati Regolamenti, perché fosse diffuso a tutte le marinerie da pesca del territorio nazionale, che dovranno curare la tenuta e la compilazione del Giornale di Bordo, evidenziando l'obbligatorietà di tali adempimenti.

Il Giornale di Bordo diventa, così, un altro Libro obbligatorio di bordo disciplinato dall' art. 169 del Codice della Navigazione, capo III, e dagli artt. 362 e segg. del Reg. Nav. Mar., e la sua mancanza a bordo è punita ai sensi dell'art. 1193 del C.N.

Scopo principale dei suddetti Regolamenti Comunitari è quello del controllo delle catture soggette a contingenti o quote.

Il mare Mediterraneo attualmente non è soggetto a contingentamento, ad eccezione della specie "tonno", pertanto le informazioni raccolte non avranno alcuna rilevanza se non quella di evitare le sanzioni previste.

A differenza del giornale di bordo previsto per zone atlantiche, (Divisione CM, zone NAFO e COPACE), quello per la zona "Mediterraneo" non contiene le istruzioni per la compilazione.

Tuttavia il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha ritenuto opportuno estendere le istruzioni del giornale per le zone atlantiche anche a quello della zona "Mediterraneo".

ISTRUZIONI CONCERNENTI IL GIORNALE DI BORDO

Osservazione preliminare

Le istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti dei pescherecci che, in base alla regolamentazione della U.E., devono compilare il giornale di bordo durante il viaggio di pesca e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto.

Disposizioni generali

Sono soggetti all'obbligo della tenuta e compilazione del giornale di bordo tutti i comandanti di pescherecci comunitari aventi una lunghezza *fuoritutto* uguale o superiore a 10 m.

Modalità per la compilazione

- ?? Il giornale di bordo deve esser compilato ogni giorno. Non oltre le ore 24 o all'arrivo in porto
- ?? Il giornale deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare

- ?? Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie

Dati relativi alla nave

1. Nome della nave

Nota n. 1 “Reti da traino a coppia” – vanno indicati i dati del secondo peschereccio e del suo comandante -

2. Indicativo radio di chiamata
3. Identificazione esterna
4. Nome ed indirizzo del Capitano
5. Giorno, mese, ora e porto di partenza
6. Giorno, mese, ora e porto di arrivo
7. Giorno, mese, ora e porto di sbarco

Nota n. 2 va compilato solo nel caso il porto sia diverso da quello di arrivo

Dati relativi agli attrezzi

?? Attrezzo di pesca

Nota n. 3

Indicare il codice dell’attrezzo utilizzato secondo l’elenco di cui all’allegato VI, colonna 1.

?? Dimensioni

Nota n. 4 - La compilazione è facoltativa-

?? Numero

Nota n. 5 – nel caso di attrezzi fissi, indicare il numero delle lenze, ami o cannai

Dati relativi alle operazioni di pesca

Le informazioni relative alle attività di pesca devono essere riportate giornalmente

?? N. delle operazioni di pesca

Nota n. 6 – indicare il numero di volte in cui la rete è stata calata, durante la giornata (il dato è facoltativo)

?? Tempo di pesca/immersione

Nota n. 7 – indicare il numero di ore di presenza in mar, ad eccezione delle ore impiegate per la navigazione verso la zona di pesca oppure i periodi in cui la nave naviga alla cappa o quando è in riparazione o si trova in avaria. Deve essere considerato tempo di pesca anche il numero di ore dedicate alla ricerca del pesce (ad es., con ecogoniometro, ecoscandaglio o sonar)

?? Zona di pesca

?? Zona di pesca nei Paesi terzi (con eventuali permessi)

?? Rigetti in mare

Nota n. 8 – indicare le specie elencate nell’All. VI, con relativo codice FAO –

Dati relativi alle catture

Devono essere annotate nel Giornale tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 Kg. di peso netto, per ogni specie, secondo l’elenco riportato nell’All. VII.

Indicare l’unità di misura utilizzata (cesta, cassa, etc.), il peso in Kg. al netto dell’imballaggio.

Periodicità delle iscrizioni nel giornale di bordo

?? Deve essere compilata una riga per ogni giorno in mare

?? Deve essere usata una nuova pagina :

1. quando si utilizza un nuovo attrezzo o una nuova rete con maglia diversa da quella precedentemente usata
2. per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio

Istruzioni per la dichiarazione di sbarco/trasbordo

Dopo ogni viaggio o bordata, all'atto dello sbarco a terra, il comandante, oppure il suo mandatario, deve presentare all'Autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco, il cui modello è già compreso nella pagina del giornale di bordo.

Le annotazioni riportate devono essere leggibili ed indelebili, non sono ammesse cancellazioni o modifiche e, in caso di errore, la registrazione errata deve essere depennata e riscritta, seguita dalla sigla del comandante o del mandatario.

Ogni riga del giornale deve essere siglata dal comandante.

Ogni pagina del giornale di bordo e dichiarazione di sbarco deve essere firmata dal comandante o dal suo mandatario.

Gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati o inviati alle competenti Autorità marittime, entro massimo 48 ore dal termine delle operazioni di sbarco.

Le copie del giornale di bordo devono essere conservate per un anno.